



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/08/2007 ore 16.30
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Presiede BUFFI MAURIZIO Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 14 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 3 come segue:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BUFFI MAURIZIO	X	
2	BERNAZZI GIULIANO	X	
3	BOVINI TOMMASO	X	
4	DAVITTI DANIELE	X	
5	FURI PAOLA	X	
6	GALLUZZI STEFANIA	X	
7	GRASSI DAVIDE	X	
8	LANDI DUILIO	X	
9	MAURA LUCA	X	
10	MENCHINI ROSSELLA	X	
11	MINUCCI GIANNI	X	
12	PACCAGNINI MARCO		X
13	SALADINI MARCELLO		X
14	SALADINI MARZIO	X	
15	VEGNI MARIO	X	
16	VERSI FRANCESCO	X	
17	VOLTOLINI FEDERICA		X

Sono presenti gli assessori non consiglieri:

MAGINI MARESA, PANTOSTI ALESSIO, TURCHI ROBERTO

Scrutatori: BOVINI TOMMASO FURI PAOLA MENCHINI ROSSELLA

Atto n° 66

Seduta del 30/08/2007

OGGETTO: Approvazione Regolamento per accesso Centro Gioco Educativo

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento dopodichè cede la parola all'Ass. Magini che illustra i nuovi servizi in particolare quelli riferiti alla prima infanzia e le strategie dell'Amm. ne.

Chiesta ed ottenuta la parola il C. Maura dichiara che si asterrà non perché non condivide il servizio e le sue modalità di gestione ma perché non ha potuto prendere visione del Regolamento.

Dopodichè:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che questa Amministrazione ebbe negli anni 2004 e 2005 a procedere all'appalto e poi alla realizzazione di una nuova Scuola Materna realizzata con materiali eco compatibili e con le modalità di bio-edilizia presso l'Istituto Comprensivo "Insieme" sito in Via Lapini del capoluogo;

Considerato come negli spazi sopra descritti venne altresì ricavata una struttura di circa 150 mq da destinare secondo i progetti dell'Amministrazione ad area per attività per bambini dai 18 ai 36 mesi;

Dato altresì atto come l'Amministrazione ha proceduto negli scorsi anni ad istituire giusto verbale dell'Assemblea dei Sindaci il servizio di educatore domiciliare presso una struttura privata che venne all'epoca individuata e reperita direttamente dai genitori destinatari del Servizio;

Considerato che questa Amministrazione giusta deliberazione della G.M. n°113 del 17.07.2007 ha proceduto ad istituire per un periodo di anni uno ed a titolo sperimentale il servizio **Centro Giochi Educativo** da gestire nella struttura comunale sita in Via Lapini presso il capoluogo;

Dato atto come occorre procedere all'approvazione di un regolamento predisposto dall'Ufficio Segreteria e riguardante le modalità di gestione del servizio, l'accesso etc.;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del Regolamento in parola che si compone di n°10 articoli oltre premesse;

Con voti favorevoli 13, astenuti 1, resi nelle forme di legge da 14 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per l'accesso al servizio del **Centro Giochi Educativo** che si compone di 15 art. oltre premesse;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
BUFFI MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott. LUCIO LUZZETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- In quanto dichiarata immediatamente seguibile

DATA ESECUTIVITA': _____

Il Segretario Generale (LUCIO LUZZETTI)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO GIOCO **EDUCATIVO**

PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 14.4.1999, n. 22 “interventi educativi per l’infanzia e gli adolescenti”, al Regolamento Regionale 13.4.2000, n.3 ”Regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia ex art. 11 della L.R. 22/1999.

Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all’interno delle possibilità previste dall’art. 113 del D.Lgs.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Art. 1

OGGETTO

Il Centro Gioco Educativo si configura come luogo con caratteristiche educative , ludiche , culturali, e di aggregazione sociale, rivolte ai bambini e al loro nucleo primario di riferimento. Il servizio è destinato a bambini dai 18 mesi fino ai 3 anni di età e si inserisce nel quadro di una politica per la famiglia costituendo un servizio sociale di pubblico interesse. E’ caratterizzato da risposte flessibili e differenziate per meglio rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie attraverso proposte flessibili sia sul piano strutturale che organizzativo.

Art. 2

OBIETTIVI

L’obiettivo primario del servizio consiste nella realizzazione di un processo di sana crescita psico-fisica del bambino/a che può realizzarsi solo con il sostegno e la piena collaborazione e la comunicazione di tutte quelle che sono le principali figure di riferimento del bambino/a stesso, cioè: i genitori in primo luogo e quindi gli educatori. Di conseguenza gli obiettivi educativi da perseguire per il bambino/a sono:

- a) promuovere lo sviluppo psicologico, fisico, relazionale e cognitivo del bambino/a, favorendo e stimolando l’acquisizione dell’autonomia, l’ampliamento delle conoscenze, lo sviluppo della fiducia in se stesso/a;
- b) rispondere ai bisogni di accudimento, predisponendo un ambiente stimolante, attraverso un’adeguata progettazione degli spazi e la realizzazione di un clima emotivo positivo relativamente agli atteggiamenti assunti dagli educatori nei confronti del bambino/a e della famiglia;
- c) favorire lo sviluppo del mondo affettivo e relazionale del bambino/a, consentendogli di instaurare rapporti significativi con adulti e bambini.

Nei confronti della famiglia il servizio prevede:

- a) la consapevolezza delle aspettative della famiglia nei riguardi del figlio/a;
- b) un tempo e uno spazio d’incontro tra i familiari e gli operatori del Centro;
- c) la costruzione di un rapporto di fiducia e di scambio tra operatori del Centro e la famiglia;
- d) la realizzazione di una continuità e complementarietà tra gli obiettivi del Centro e quelli perseguiti all’interno della famiglia;

- e) un ruolo di sostegno nei confronti delle famiglie con i genitori impegnati nel mondo del lavoro.

Art. 3

TIPOLOGIE DEL SERVIZIO

Il Centro Gioco Educativo ha un'accoglienza che viene determinata in base ai parametri stabiliti dal Regolamento Regionale n.3/2000 che tengono conto del rapporto spazio/bambino.

Art. 4

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico/privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune mediante l'elaborazione annuale del Piano Educativo Comunale di cui all'art. 4, comma 3, della Legge Regionale n° 22/99 nonché mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di screditamento e delle funzioni di vigilanza, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo.
4. Il Comune, nel quadro delle competenze delle attività richiamate dal presente regolamento, lo sviluppo e la gestione del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia.
5. Il Comune, mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione degli interventi.

Art. 5

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ NEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

1. Il Comune dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.
2. Tali iniziative sono volte, in particolare, a:
 - a. Realizzare programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi;
 - b. Sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità;
 - c. Promuovere, nei servizi privati autorizzati al funzionamento, lo sviluppo di modalità di gestione dei servizi corrispondenti ai parametri dell'accreditamento.

Art. 6

ALBO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

- 1. Presso il Comune potrà essere istituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 del Regolamento Regionale n.3/2000, l'Albo Zonale degli Educatori Domiciliari.
2. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di persone:
 - a. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore all'anno;
 - c. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta.
3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e imprese cooperative:
 - a. il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - b. la documentazione da parte del soggetto di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia;
 - c. la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.
4. L'iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al servizio;
 - a. per le persone, delle condizioni di cui ai punti a. e b. del precedente comma 2;
 - b. per società, associazioni o imprese cooperative, delle condizioni di cui al precedente comma 3.

Art. 7

IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Art. 8

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti dagli art. 21, 22, 23 del Regolamento Regionale n.3/2000 per le diverse possibili tipologie di servizio.

2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi mediante l'organizzazione di iniziative di partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita, quando prevista, ad uno dei genitori.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, in presenza di più servizi, di una riunione congiunta dei loro presidenti, almeno con cadenza annuale.
7. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 9

BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi avvisi e/o bandi pubblici.
2. Gli avvisi e/o bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso e sulle scadenze per la presentazione delle domande.
3. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate solamente utilizzando appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 10

DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E COORDINAMENTO

PSICO-PEDAGOGICO

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta garantisce le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico mediante figure tecniche dotate di appositi titoli di formazione. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;

- c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
 3. Il Comune promuove l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART. 11

FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.
3. Il Comune opera per garantire il raccordo fra i servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche mediante la promozione di comuni iniziative di formazione e aggiornamento da rivolgere agli operatori.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART. 12

SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi di cui al precedente art. 3, comma 1, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale. Il Comune può decidere di erogarlo anche in quei servizi dove il Regolamento Regionale n. 3/2000 non lo prevede.
2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico o da professionisti del settore di fiducia del Comune.

ART.13

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale n.3/2000;
 - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n.3/2000;

- 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento Regionale n.3/2000 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
- 2.4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. Per tipologie di servizio sperimentali o comunque non direttamente riconducibili a quelle individuate al precedente articolo 2, comma1, si intende che i requisiti siano individuati in via analogica con riferimento alla tipologia più simile fra quelle dichiarate nel già richiamato articolo 2, comma1.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nei precedenti commi 2 e 3.
6. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
7. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
8. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
- 8.1. dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- 8.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- 8.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- 8.4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo;
- 8.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
9. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento individuandone la durata massima nel termine di 3 mesi.

ART. 14 VIGILANZA

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni nelle stesse.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

ART. 15 NORMA TRANSITORIA DI RINVIO

Resta inteso che a seconda delle esigenze che potranno verificarsi nella gestione del servizio si procederà a modifiche, se necessarie, anche annuali del presente Regolamento. Le norme del presente saranno soggette ad aggiornamenti anche in virtù del Regolamento del soggetto gestore che dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale.